

Approvato con deliberazione C.C. n. 89 del 23.07.2013
Modificato con deliberazione C.C. n. 94 del 02.10.2014 e con deliberazione
C.C. n. 81 del 27.07.2015.



Comune di Oristano
Comuni de Aristanis

Regolamento per l'applicazione del Canone di pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni

INDICE DELLE NORME

- ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione e Oggetto del regolamento
- ARTICOLO 2 - Categoria delle località
- ARTICOLO 3 - Funzionario responsabile
- ARTICOLO 4 - Presupposto del canone sulla pubblicità e soggetto passivo
- ARTICOLO 5 - Modalità di applicazione del canone
- ARTICOLO 6 - Limitazioni e divieti
- ARTICOLO 7 - Pubblicità effettuata con veicoli
- ARTICOLO 8 - Riduzione del canone
- ARTICOLO 9 - Esenzione dal canone
- ARTICOLO 10 - Modalità per ottenere l'autorizzazione per l'effettuazione di pubblicità
- ARTICOLO 11 - Controlli e rettifiche
- ARTICOLO 12 - Piano generale degli impianti
- ARTICOLO 13 - Prescrizioni generali concernenti il Piano Generale degli Impianti e superficie degli impianti riservati alle affissioni dei soggetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 507/1993.
- ARTICOLO 14 Modalità per la richiesta e per il rilascio di autorizzazioni per la installazione degli impianti
- ARTICOLO 15 - Diritto sulle pubbliche affissioni. Istituzione - presupposto - Soggetto passivo
- ARTICOLO 16 - Pagamenti e maggiorazioni
- ARTICOLO 17 - Modalità per le pubbliche affissioni
- ARTICOLO 18 - Riduzione ed esenzione dal diritto
- ARTICOLO 19 - Sanzioni e interessi
- ARTICOLO 20 - Disposizioni finali e transitorie ed entrata in vigore del regolamento e della disciplina tariffaria

ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate sul territorio del Comune di Oristano, sono soggette rispettivamente al pagamento di un canone ovvero di un diritto secondo le disposizioni degli articoli seguenti ed in conformità alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento.
2. Il presente regolamento - adottato a norma degli artt. 52 e 62 del D. Lgs. 15.12.1997 n° 446 - disciplina l'applicazione del canone per l'esecuzione e l'installazione di mezzi pubblicitari, detta i criteri generali per il piano generale degli impianti e disciplina il diritto sulle pubbliche affissioni.
3. Con il presente regolamento il Comune di Oristano sottopone le iniziative pubblicitarie che incidono su tutto il territorio comunale - diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni -, ad un regime autorizzatorio e le assoggetta al pagamento di un canone in base a tariffa che, ad ogni effetto di legge, costituisce entrata di natura e carattere patrimoniale.

ARTICOLO 2 - Categoria delle località

1. Agli effetti dell'applicazione del canone sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente a quelle di carattere commerciale, il territorio del Comune di Oristano è suddiviso in due categorie in relazione alla loro importanza, determinate sulla base del valore commerciale degli immobili e del tessuto socio - economico ivi operante:
 - una categoria speciale in cui sono comprese le località elencate nell'allegato A), che si vuole parte integrante del presente regolamento;
 - una categoria normale - residuale rispetto alla precedente - in cui è compreso tutto il territorio comunale non interessato alla categoria speciale.
2. Per la pubblicità e le pubbliche affissioni aventi carattere commerciale effettuate all'interno della categoria speciale, alle tariffe di base di cui agli articoli seguenti, si applica la maggiorazione del 150%;
3. Nei mesi di luglio e agosto la località di Torregrande sarà equiparata alla categoria speciale di cui all'allegato A).
4. Le integrazioni e le modifiche relative all'elenco delle vie e località ricomprese nella categoria speciale di cui all'allegato A, successive al presente regolamento, sono fatte dalla Giunta Comunale in sede di determinazione annuale delle tariffe.

ARTICOLO 3 - Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile in caso di gestione diretta. A questi sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; egli sottoscrive inoltre le richieste e i solleciti, gli avvisi di rettifica e/o di accertamento e tutti i provvedimenti relativi alla gestione dell'entrata, e svolge tutte le attribuzioni di cui al capo primo del decreto 507/1993.
2. Nel caso di esternalizzazione dei servizi le attribuzioni di cui al comma precedente possono essere in tutto o in parte assegnate al soggetto Concessionario.

ARTICOLO 4 - Presupposto del canone sulla pubblicità e soggetto passivo

1. Presupposto per il pagamento del canone sulla pubblicità è qualsiasi diffusione di forme di comunicazione visive - diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile laddove si tratti di:

- a) messaggi attinenti all'esercizio di un'attività economica finalizzata a promuovere la domanda di beni e servizi;
 - b) messaggi attinenti all'esercizio di un'attività economica finalizzata a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso la pubblicità venga effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento dal Comune, il pagamento del canone sulla pubblicità non esclude quella del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento di canoni di locazione o concessione, che saranno determinati dall'organo competente.
 3. Soggetto passivo del canone sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
 4. E' solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ARTICOLO 5 - Limitazioni e divieti

1. Per esigenze di pubblico interesse e per la tutela della pubblica incolumità nel territorio del Comune di Oristano:
 - a) È fatto divieto di effettuare qualunque forma pubblicitaria sonora.
 - b) È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli in tutto il territorio Comunale.
 - c) Nessuna affissione può essere effettuata fuori dagli appositi impianti a ciò destinati.
 - d) È vietato il posizionamento di volantini manifestini o qualsiasi altro materiale pubblicitario sulle auto in sosta;
2. Il pagamento del canone sulla pubblicità ovvero dei diritti sulle pubbliche affissioni non legittima l'inosservanza di leggi e regolamenti attinenti alla viabilità ed alla sicurezza sulle strade.
3. Il presente regolamento si richiama integralmente al dettato normativo di cui al decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 ed al relativo regolamento di attuazione, per cui tutte le limitazioni ed i divieti imposti in ottemperanza al nuovo codice della strada si intendono qui integralmente recepiti.
4. E' fatto comunque divieto di effettuare forme pubblicitarie in difformità alla normativa vigente nonché a quanto disposto dalla Amministrazione Comunale in sede di concessione delle prescritte autorizzazioni.

ARTICOLO 6 - Modalità di applicazione del Canone sulla pubblicità

1. L'importo del Canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; fatte salve le disposizioni dell'art. 9 del presente regolamento (cfr. infra) non si fa comunque luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

6. Per le fattispecie pubblicitarie (ad eccezione della pubblicità effettuata con veicoli/natanti/velivoli o con pannelli o proiezioni) che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo della tariffa base.
7. Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa del canone è maggiorata del cento per cento.
8. Per la pubblicità ordinaria di durata non inferiore a tre mesi, per quella effettuata con veicoli, per quella effettuata con pannelli luminosi, ovvero quant'altro specificato nel presente regolamento, il canone è dovuto per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
9. Per le altre fattispecie il periodo soggetto al canone è quello specificato nelle relative disposizioni.
10. Per le superfici da mq. 5,5 a mq. 8,5 la tariffa base è maggiorata del 50%; Per le superfici superiori a mq. 8,5 la tariffa base è maggiorata del 100%.
11. Salva diversa determinazione pattizia in sede di autorizzazione alla installazione di impianti, per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica il canone in base alla superficie complessiva degli impianti.
12. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa stabilita dal competente organo.
13. Qualora la pubblicità di cui al comma precedente abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera ridotta al 50%.
14. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa dal competente organo.
15. Per la pubblicità di cui al comma precedente di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
16. Per la pubblicità prevista dai due commi precedenti effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

ARTICOLO 7 – Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità e le maggiorazioni previste per la pubblicità ordinaria.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico in servizio su linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
3. Il Comune riscuote il canone per i veicoli adibiti ad uso privato il cui proprietario ha residenza anagrafica o sede legale e/o operativa in Oristano.
4. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di veicoli adibiti all'uso speciale di cui all'art. 54 comma 1 lett. G del D. Lgs. 285/1992 e art. 203 comma II lett. Q del DPR n. 495/1992 deve essere svolta mantenendo una velocità di

- percorrenza ed una guida tali da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli e a quella dei pedoni (camion vela e simili).
5. La pubblicità itinerante sui veicoli di cui al comma precedente è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto - a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione -, ed è sottoposta al regime tariffario annuale per mq (pubblicità ordinaria) in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo.
 6. Salvo quanto disposto nella fattispecie di esenzione di cui all'art. 9, comma 1 lettera o), le indicazioni del marchio, della ragione sociale, dell'indirizzo dell'impresa o del prodotto/servizio offerto, sui veicoli di proprietà dell'impresa stessa o adibiti ai trasporti per suo conto, sono soggetti al canone calcolato forfettariamente nella misura stabilita dall'organo competente.
 7. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ARTICOLO 8 - Riduzione del canone

1. La tariffa del canone è ridotta al 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose
 - c) per la pubblicità da chiunque realizzata, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
2. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili.

ARTICOLO 9 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal pagamento del canone:
 - a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono **a condizione che abbiano la sede legale nel Comune di Oristano**;
 - b) le preinsegne quando abbiano funzione segnaletica, siano installate e gestite dalla ditta pubblicizzata e si trovino nel raggio di 500 metri dalla sede dell'esercizio da esse stesse segnalata, per gli esercizi ubicati in aree al di fuori del tessuto urbano residenziale e/o aree con carenza di segnaletica toponomastica/numeri civici nel perimetro della zona interessata, per la necessità conseguente di segnalare l'ubicazione della propria attività in assenza di altri riferimenti;
 - c) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, qualora sia attuata dal titolare o dai suoi dipendenti;
 - d) i mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali di cui al punto c), purché siano attinenti all'attività in essi esercitata;
 - e) fermo il disposto della lettera q) del presente comma, sono esenti le locandine o i mezzi pubblicitari relativi ad eventi o manifestazioni in ambito culturale, artistico, sportivo o sociale, esposti sulle vetrine o all'interno di esercizi commerciali purché nel loro insieme non superino la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna esposizione. L'eccedenza è sottoposta al canone ferma la franchigia per la parte che beneficia dell'esenzione;

- f) gli avvisi al pubblico relativi alla attività svolta esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita;
 - g) gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di un metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato. I mezzi pubblicitari che eccedono le superfici anzidette sono sottoposti al pagamento del canone per la sola superficie eccedente quella che beneficia della franchigia tariffaria;
 - h) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alla rappresentazione in programmazione;
 - i) la pubblicità escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - j) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dalle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - k) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie degli aerei e delle navi;
 - l) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato, dagli altri Enti Pubblici territoriali e dai loro consorzi;
 - m) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopi di lucro;
 - n) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento – in tale fattispecie rientrano le targhe degli studi professionali, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - o) Le indicazioni del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa sui veicoli di sua proprietà od adibiti ai trasporti per suo conto, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore al mezzo metro quadrato.
 - p) I festoni e le bandiere;
 - q) La pubblicità effettuata in occasione di manifestazioni che rivestono rilevante interesse in ambito culturale, artistico, sportivo o sociale in cui il Comune riveste il ruolo di organizzatore o coorganizzatore dell'evento;
 - r) la pubblicità effettuata da associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale, salvo quanto stabilito dalla lettera a), comma 1 dell'Art. 8.
2. Il funzionario responsabile della gestione del tributo verifica la sussistenza delle caratteristiche e dei presupposti oggettivi ed eventualmente dei requisiti soggettivi che danno luogo all'applicazione delle esenzioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 10 - Modalità per ottenere l'autorizzazione per l'effettuazione di pubblicità

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 4 è tenuto a presentare al Comune apposita richiesta di autorizzazione anche cumulativa nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. La richiesta deve essere presentata al Comune sul modello messo a disposizione degli interessati sul sito dell'Ente.
3. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione. L'Ufficio è tenuto a procedere al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova autorizzazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. L'autorizzazione si intende prorogata anche per l'anno successivo con il pagamento del relativo canone (effettuato nell'anno di riferimento) entro la scadenza del termine stabilita dall'Amministrazione, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine e purché non si verificino modificazioni che comportino un diverso ammontare del canone dovuto;
5. Qualora venga omessa la presentazione della richiesta di autorizzazione, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

ARTICOLO 11 – Controlli e rettifiche

1. Il Comune (o il soggetto appaltatore del servizio) procede a rettifica o a controllo d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento la propria pretesa tariffaria.
2. Nella contestazione devono essere indicati:
 - a. il soggetto passivo;
 - b. la motivazione che ha ingenerato la pretesa relativa al pagamento del canone;
 - c. le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario;
 - d. l'importo del canone o del maggior canone accertato, e delle sanzioni dovute e dei relativi interessi;
 - e. il termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f. l'organo a cui può essere fatto ricorso.

ARTICOLO 12 - Piano generale degli impianti e tipologia degli impianti

1. Il Piano generale degli impianti è approvato dal Consiglio Comunale e prevede:
 - a) Il censimento di tutti gli impianti esistenti e la descrizione dettagliata e destinazione degli impianti esistenti e di quelli di progetto con riguardo alla loro ubicazione, tipologia e quantità.
 - b) Allocazione e tipologia degli impianti affissionistici e pubblicitari destinati a messaggi di rilevanza economica, degli impianti per la pubblicità avente contenuto di natura istituzionale o comunque privi di rilevanza economica e quella degli avvisi di lutto.
 - c) Allocazione e tipologia degli impianti pubblicitari da attribuire al concessionario che gestisce in nome e per conto dell'Ente e a soggetti privati diversi dal concessionario per l'effettuazione di affissioni dirette e le modalità per ottenere l'installazione.
 - d) Il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.
2. I mezzi pubblicitari si classificano in:
 - a) Targhe e insegne di esercizio luminose e non luminose.
 - b) Segnali turistici e di territorio di cui all'art. 134 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

- c) Impianti pubblicitari di servizio di cui al comma 7 dell'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 quali le pensiline e le paline delle fermate autobus.
- d) Gli orologi, le transenne parapetonali, i cestini porta rifiuti, i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, le panchine, i quadri planimetrici.
- e) Impianti utilizzati per la vendita di pubblicità caratterizzata dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico, programmati per garantire la variabilità del messaggio.
- f) Impianti per la pubblicità da realizzarsi in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
- g) Impianti per la pubblicità visiva all'interno e/o all'esterno di veicoli in genere, compresi i rimorchi, vetture, autobus, battelli, barche e simili, di uso pubblico.
- h) Impianti per la pubblicità effettuata con palloni frenanti e simili, da aeromobili mediante scritte, striscioni.
- i) Piantane, lamiere a muro, plance, standardi, poster e altri impianti destinati alle pubbliche affissioni e alle affissioni aventi carattere economico.

ARTICOLO 13 - Prescrizioni generali concernenti il Piano Generale degli Impianti e la superficie degli impianti riservati alle affissioni degli Enti pubblici territoriali e dei Soggetti che operano senza scopo di lucro

1. La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni è fissata proporzionalmente al numero degli abitanti ed è diffusa in tutta la città secondo le prescrizioni del piano generale degli impianti.
2. Nel territorio del Comune di Oristano con popolazione al 31.12.2013 di 31.699 abitanti la superficie complessiva destinata agli impianti affissionistici è determinata in ragione di 4.000 metri quadrati, per i quali ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 507/1993 sono stabilite le seguenti partizioni (al netto delle riserve di cui al comma 3 del presente articolo):
 - La superficie degli impianti destinati al Comune (anche in outsourcing attraverso il privato concessionario o il soggetto che cura i servizi accessori alla riscossione) deve essere almeno del 20% e di conseguenza il restante 80% costituisce limite massimo della superficie data in concessione ai soggetti privati attraverso procedure di evidenza pubblica;
 - La superficie degli impianti destinati ad affissioni di natura economica non può eccedere il limite massimo del 80%
3. Il 10 % della superficie totale, prevista dal suddetto piano generale, per le affissioni, viene messa a disposizione degli Enti pubblici territoriali e dei Soggetti che operano senza scopo di lucro (soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93) fermo restando che il Comune continua comunque a disporre di spazi destinati alle affissioni esenti dal diritto nella misura di un ulteriore 10% della superficie totale. L'individuazione delle vie, sarà determinata nel piano generale degli impianti.
4. La comunicazione di inizio esposizione dei manifesti negli spazi di cui al comma 3 del presente articolo è effettuata dalla persona fisica per i soggetti di cui al comma precedente (soggetti dell'art. 20 del D.Lgs. 507/93). La comunicazione dovrà riportare il periodo di esposizione, comunque non superiore a 10 giorni. Alla comunicazione dovrà essere allegato copia del manifesto. Su ogni manifesto affisso il comunicante dovrà porre il periodo di inizio e termine dell'affissione tramite timbro ad inchiostro indelebile e non dovrà coprire quei manifesti affissi ancora non scaduti in base alla richiesta.

ARTICOLO 14 - Modalità per la richiesta e per il rilascio di autorizzazioni per la installazione degli impianti

1. Il Comune provvede mediante procedure ad evidenza pubblica all'assegnazione degli spazi per la installazione di nuovi impianti e la conseguente gestione in concessione o comunque all'assegnazione in concessione di spazi esistenti.
2. Le domande di soggetti privati intese ad ottenere l'autorizzazione alla installazione degli impianti dovranno essere presentate al Comune e dovranno contenere:
 - a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
 - b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA delle generalità e della residenza domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - c) l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui intende installare gli impianti, che deve essere conforme a quanto previsto dal piano generale degli impianti;
 - d) la tipologia degli stessi e la dettagliata descrizione dell'opera che si intende eseguire anche attraverso simulazione fotografica (rendering);
 - e) il periodo per cui viene richiesta l'autorizzazione;
 - f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - g) l'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificatamente richiesto.
3. La domanda dovrà essere corredata dalla relativa documentazione tecnica per una loro precisa individuazione, sia per quanto attiene alle misure sia per quanto attiene ai materiali.
4. La responsabilità del rilascio delle autorizzazioni è in capo al Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse che dovrà attenersi alle disposizioni del presente Regolamento e al piano generale degli impianti e dovrà acquisire il parere del dirigente del Settore Sviluppo del Territorio per le valutazioni in materia urbanistica e il parere del dirigente del Settore Vigilanza, Trasporti e Viabilità per gli aspetti relativi alla viabilità.
5. L'autorizzazione oltre alla durata ed alla tipologia dell'impianto, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato.
6. Al termine del periodo autorizzato e/o a seguito di richiesta motivata dell'Amministrazione Comunale il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate, entro il termine perentorio di giorni 30.

Le autorizzazioni si intendono in tutti i casi accordate:

 - a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - c) nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e, in particolare, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e del relativo regolamento di attuazione;
 - d) con la facoltà dell'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni.
7. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto dell'autorizzazione.

8. L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso, entro il termine stabilito nel comma 2 del presente articolo.
9. Il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti affissionistici su suolo pubblico a favore di soggetti privati diversi dal concessionario comunale, è subordinato al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche oltre che del canone sulla pubblicità e/o altro canone di locazione o concessione comunque determinato dall'organo competente.

ARTICOLO 15 – Diritto sulle pubbliche affissioni – Istituzione – presupposto - Soggetto passivo

1. E' istituito nel Comune di Oristano il servizio per le pubbliche affissioni ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche e integrazioni.
2. Detto servizio è assicurato dal Comune e garantisce l'affissione in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti - di qualunque materiale costituiti - contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, ovvero nella misura prevista dal presente regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. Soggetto passivo del servizio delle pubbliche affissioni è chi richiede il servizio. Solidalmente obbligato al pagamento del tributo è colui nell'interesse del quale il servizio è stato richiesto.

ARTICOLO 16 - Pagamenti e maggiorazioni

1. Il pagamento della pubblicità permanente deve essere fatto entro la data del 31 marzo di ciascun anno salvo proroga stabilita dal competente organo.
2. Il pagamento del canone di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune di Oristano o in via telematica o con le altre modalità messe a disposizione del contribuente, con arrotondamento a un euro per difetto se la frazione non supera i 50 centesimi o per eccesso se superiore.
3. Le maggiorazioni del canone e del diritto sulle pubbliche affissioni - a qualunque titolo previste - sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
4. La ricevuta/attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla richiesta di autorizzazione.
5. E' consentito il pagamento rateale degli importi dovuti a titolo di canone e/o diritto alle modalità e condizioni previste dall'art. 19 del vigente Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie.

ARTICOLO 17 - Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza derivante dal ricevimento della commissione; ogni commissione sarà annotata in un apposito registro cronologico tenuto a disposizione di chiunque lo voglia consultare.
2. Detto registro dovrà riportare chiaramente ed inconfutabilmente annotate:
 - a) gli estremi identificativi del soggetto passivo che ha richiesto la affissione;
 - b) la data e l'ora in cui è stata presentata la richiesta;
 - c) la tipologia e la quantità del materiale da affiggere;
 - d) l'importo pagato e gli estremi del versamento;

- e) l'elenco delle località in cui è stata effettuata l'affissione e la specifica indicazione dei quantitativi affissi.
- 3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
- 4. Si considera causa di forza maggiore il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche; qualora il ritardo sia superiore a due giorni si dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
- 5. La mancanza di spazi disponibili dovrà essere comunicata al committente nel momento in cui chiede le affissioni, o nel termine di giorni 5 dal ricevimento del materiale da affiggere.
- 6. Nei casi previsti dai due precedenti commi il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico o il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni senza la corresponsione di interessi.
- 7. Il committente ha comunque la facoltà di annullare la richiesta di affissioni prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 8. Il committente ha l'obbligo di lasciare in deposito - presso l'ufficio comunale ovvero presso la società incaricata delle procedure attinenti al servizio - almeno il 5% degli esemplari del materiale per cui è stato richiesto il servizio per tutta la durata dell'affissione

ARTICOLO 18 - Riduzione ed esenzione dal diritto

- 1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti esclusivamente lo Stato, gli Enti pubblici territoriali ed i loro consorzi e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
- 2. Per i manifesti e gli avvisi aventi contenuto di rilevante carattere economico le riduzioni non sono cumulabili. Resta la facoltà del committente di optare per la riduzione a lui più consona.
- 3. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolto in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti dello Stato, delle Regioni, e delle provincie in materia di tributi;
 - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
 - e) i manifesti concernenti corsi scolastici o professionali regolarmente autorizzati. L'autorizzazione deve risultare da idonea documentazione allegata alla richiesta di affissione;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

ARTICOLO 19 - Sanzioni e interessi

- 1. Ai soli fini del pagamento del canone, i mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione sono equiparati a quelli autorizzati.

2. Per l'installazione/esposizione di mezzi pubblicitari non autorizzati è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo del canone salva l'applicazione di sanzioni ulteriori previste nei commi seguenti.
3. Il Comune – in specie attraverso il controllo sul territorio svolto dal servizio di Polizia Municipale - vigila sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.
4. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative pecuniarie per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I, della legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto di seguito.
5. Per le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento relative ai divieti e alle limitazioni prescritte nonché quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti pubblicitari, si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) per chi contravviene al divieto di effettuare qualunque forma pubblicitaria sonora si applica la sanzione di euro 250;
 - b) per chi contravviene al divieto del presente regolamento di effettuare la pubblicità mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli, o al divieto di posa di volantini sulle auto in sosta, o al divieto relativo alla pubblicità commerciale ambulante si applica la sanzione da un minimo di 250 a un massimo di 1000 euro;
 - c) per chi contravviene al divieto di effettuare forme pubblicitarie comunque in difformità alla normativa vigente nonché a quanto disposto dall'Amministrazione comunale in sede di concessione delle prescritte autorizzazioni si applica la sanzione fino a un massimo di 500 euro;
 - d) per chi contravviene al divieto di effettuare le affissioni fuori dagli appositi spazi a ciò destinati si applica la sanzione da un minimo di 250 a un massimo di 1.000 euro, salvi i diritti di terzi per danni arrecati;
 - e) per chi installa abusivamente impianti pubblicitari (intesi come manufatti permanenti che occupano una porzione di suolo pubblico o privato) o in generale contravviene agli obblighi normativi contenuti nei provvedimenti relativi all'installazione degli stessi impianti, oltre all'obbligo di rimozione degli impianti stessi, si applica la sanzione da un minimo di 1000 a un massimo di 5.000 euro;
 - f) per chi rimuove abusivamente o danneggia gli impianti pubblicitari, fermo restando il diritto del Comune di ottenere la rimessa in pristino di quanto danneggiato e di richiedere risarcimenti di qualsivoglia natura, si applica la sanzione da un minimo di 200 a un massimo di 2.000 euro;
6. Gli estremi delle violazioni saranno riportate in apposito verbale e ne sarà data notizia agli interessati a mezzo di notificazione entro 150 giorni dall'accertamento della violazione. Con il medesimo atto dovrà essere nota la irrogazione delle sanzioni ed eventuali obblighi insorti in conseguenza della violazione. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.
7. Il comune o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità o la rimozione delle affissioni abusive, in modo che venga meno l'efficacia pubblicitaria, con successiva contestazione all'interessato di addebito delle spese, del canone e della sanzione con interessi e accessori.
8. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere, con ordinanza del sindaco, sequestrati a garanzia delle spese di rimozione e di custodia,

dell'importo del canone nonché dell'ammontare delle relative sanzioni ed interessi. Nell'ordinanza viene stabilito un termine entro cui gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza medesima.

9. Sulle somme dovute per il canone sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative sanzioni si applicano gli interessi di mora nella misura del **0,1% in piu' del tasso legale di interesse** calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a titolo di rimborso e a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
10. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano i principi del sistema sanzionatorio tributario;
11. In tutti i casi di rilevazione di mezzi pubblicitari non autorizzati ed ai soli fini del pagamento del canone o del diritto disciplinato dal presente regolamento, l'Ufficio del Comune preposto alla gestione dell'Entrata (o se autorizzato il Soggetto appaltatore dell'attività di accertamento) è tenuto, preliminarmente alla notifica dell'avviso di accertamento, a inviare comunicazione avente ad oggetto l'ammontare dell'imposta o della maggior imposta derivante dai mezzi pubblicitari rilevati.
12. Alla disciplina del canone e del diritto si applica l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al vigente regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 25.02.2000.
13. Nell'avviso di accertamento devono essere richiamate le norme relative all'accertamento con adesione di cui al D.Lgs. n. 218/1997 e all'adesione all'accertamento di cui al D. Lgs. N. 472/1997 (e successive mm. ii.).

ARTICOLO 20 - Disposizioni finali e transitorie, rinvii normativi ed entrata in vigore del regolamento e della disciplina tariffaria

1. Il pagamento del canone comunale sulla pubblicità ovvero del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la debenza di altri tributi nonché il pagamento di altri canoni di locazione o di concessione.
2. In relazione alla disciplina del diritto sulle pubbliche affissioni, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa espresso richiamo alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993 numero 507 titolo I.
3. Qualora non fossero comunque disponibili i modelli dei bollettini per il pagamento del canone ovvero del diritto di cui al presente regolamento, i versamenti intestati al Comune di Oristano ovvero al suo concessionario, dovranno essere effettuati sui normali bollettini di conto corrente postale forniti gratuitamente dagli sportelli delle sedi pp.tt. da intestare a Comune di Oristano.
4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno in cui viene approvato e abroga e sostituisce tutte le norme regolamentari precedentemente regolanti la materia. Dal primo gennaio dell'anno di introduzione del presente canone è abolita l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
5. Le tariffe del canone sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate per ciascun anno entro il termine di approvazione del bilancio e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

6. Per il primo anno di applicazione del regolamento la scadenza del termine ultimo per la richiesta di autorizzazione alla esposizione di nuovi mezzi pubblicitari è stabilita al 31 dicembre;
7. Tutti i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento gestiscono nel territorio comunale impianti pubblicitari (cartellonistica impianti permanenti) e/o affissionistici privi di regolare autorizzazione rilasciata dal Comune sono tenuti a fare richiesta del titolo autorizzatorio e comunque a regolarizzare la propria posizione entro lo stesso termine del 31 dicembre 2013.